

**PROGETTO DI LEGGE**  
**"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 21 "MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO**  
**TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ,**  
**DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA"**

**RELAZIONE**

Con il presente progetto di legge si interviene in modifica della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per riconoscere l'ente Nuovo Circondario Imolese, a ogni effetto di legge, quale Unione comunale.

In un momento in cui la politica è chiamata a semplificare, razionalizzare, sburocratizzare e riordinare, appare singolare che la Regione Emilia-Romagna, nonostante gli interventi normativi successivi alla LR 6/2004 che disciplinava in modo specifico l'ente di secondo grado denominato Nuovo Circondario Imolese, intenda continuare a mantenere in piedi una siffatta e speciale forma di cooperazione fra Comuni che, a tutt'oggi, in tutto e per tutto è assimilabile a una Unione comunale, ivi compresi gli assoggettamenti al sistema dei finanziamenti pubblici.

La Regione è delegata dall'art. 14, c. 30 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" a individuare gli ambiti territoriali ottimali (la dimensione demografica) all'interno dei quali i comuni sotto i 5000 abitanti sono tenuti ad esercitare le proprie funzioni fondamentali in forma associata. La già richiamata legge regionale 21/2012, all'articolo 6 disciplina la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali fissando il rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, prevedendo un limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti per le ex comunità montane (art. 6bis).

La normativa e la regolamentazione nazionale (quali schemi di bilancio e patto di stabilità) si riferiscono quindi alle Unioni di Comuni come diseguate dalla normativa sopra indicata in quanto Enti dello Stato, con propri statuti ed organi di governo. Diverso il caso delle associazioni per la gestione di servizi, riconducibili a pure forme contrattuali e convenzionali fra Enti.

In tale contesto normativo appare discutibile la scelta di continuare a tenere in vita un istituto giuridico ad hoc quale il Nuovo Circondario Imolese con la giustificazione di voler salvaguardare la specificità di un territorio, già storicamente considerato peculiare ben prima dell'intervento della L.R. 6/2004 che, di fatto, ha solo creato una realtà completamente avulsa dai riferimenti normativi nazionali.

Se una specificità di carattere politico, amministrativo e culturale, può essere ravvisata nella circostanza che i confini del NCI coincidano con i confini della Ausi autonoma

(autonomia pure negli ultimi tempi messa in discussione a seguito dell'avvento della Città metropolitana di Bologna) e della Azienda servizi alla persona (Asp), è anche vero che appare anacronistico ricondurre quella stessa specificità alla fondamentale giustificazione dello svolgimento di funzioni proprie della ex Provincia. Nel nuovo quadro istituzionale, disegnato

### **Art. 1**

Inserimento dell'articolo 19 bis nella Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Modifica alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"

### **Art. 19 bis**

Unione di comuni e Nuovo Circondario Imolese

1. Il Nuovo Circondario Imolese, costituito dai Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano di cui alla Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni Internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) è riconosciuto, a ogni effetto di legge, quale unione di comuni.
2. I Comuni di cui al comma 1 provvedono all'adeguamento e all'approvazione dello Statuto dell'unione in conformità alle disposizioni della presente legge.
3. In caso di mancato adeguamento statutario di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della presente legge.

### **Art. 2**

Integrazione dell'art. 30

"Norme transitorie" della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" con i commi 1bis e 1ter.

1 bis. I Comuni di cui all'art. 19bis provvedono all'adeguamento dello Statuto dell'Unione entro sei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2017. E' facoltà dei Comuni disporre il cambio di denominazione dell'Unione.

1 ter. In mancanza di adeguato intervento del legislatore regionale, le norme e le disposizioni di legge che equiparano il Nuovo Circondario Imolese alle Unioni di Comuni montani si intendono abrogate a far data dal 1 gennaio 2018. Fino al 31 dicembre 2017, e in assenza di adeguamenti normativi, l'Unione di cui all'articolo 19bis è ricompresa tra le unioni di Comuni montani.